

Originale



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10

Adunanza del 29/03/2011

Sessione ordinaria
pubblica di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:10, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 22/03/2011 protocollata al n. 5044.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	PELLICINI Avv. Andrea	SI		12	CONTINI Mario	SI	
2	TALDONE Dr. Giuseppe	SI		13	DURATORRE Dott. Edoardo	SI	
3	CASTELLI Dott. Piermarcello	SI		14	CATALDO Davide	SI	
4	CASALI Alessandro	SI		15	TORRI Rosaria	SI	
5	FRANZETTI Alessandro	SI		16	MARTINELLI Ivan Luigi	SI	
6	SARCHI Vittorio	SI		17	BARATTA Antonino Fernando	SI	
7	RONCHI Simona	SI		18	NOGARA Enrica	SI	
8	VAGLIO Vito	SI		19	LIARDO Vincenzo	SI	
9	MALNATI Alessandro	SI		20	SAI Franco	SI	
10	AGOSTINELLI Pietro	SI		21	GIANNUZZI Ercole	SI	
11	MIGLIO Alessandra	SI					
PRESENTI: 21				ASSENTI: 0			

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Rag. Dario SGARBI, Geom. Alessandro BAROZZI e Dr. Franco COMPAGNONI.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 507/93, capo I, che disciplina l'imposta ed il diritto di cui all'oggetto e l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che detta i criteri generali per l'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, da parte dei Comuni.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/06/1994;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale modificative del regolamento in argomento:

- atto n. 66 in data 8/11/1994, pubblicato all'Albo pretorio dal 28/11/1994 al 13/12/1994, senza opposizioni, esaminato dall'O.Re.Co. con atti n. 66678 del 15/12/1994, senza riscontrare vizi di legittimità;
- atto n. 14 in data 28/02/2000, pubblicato all'Albo pretorio dal 02/03/2000 al 17/03/2000, senza opposizioni;
- atto n. 4 in data 25/03/2002, pubblicato all'Albo pretorio dal 20/04/2002 al 05/05/2002, senza opposizioni;
- atto n. 44 in data 18/09/2002 pubblicato all'Albo pretorio dal 27/09/2002 al 12/10/2002, senza opposizioni;
- atto n. 12 in data 26/03/2003 pubblicato all'Albo pretorio dal 10/04/2003 al 25/04/2003, senza opposizioni;

PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 in data 21 dicembre 2010 ha stabilito di:

- affidare in concessione la gestione dell'accertamento e della riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni per il periodo dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
- di svolgere internamente, mediante la struttura tecnico-organizzativa del Servizio Tributi comunale, le funzioni di accertamento e di riscossione dell'Imposta comunale sugli Immobili, della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal primo gennaio 2011.

DATO ATTO che a tal proposito l'ufficio Tributi ha rivisto le disposizioni regolamentari riguardo l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni alla luce delle intervenute modifiche normative e di altri regolamenti comunali in materia di entrate tributarie succedutesi negli ultimi anni nonché alla luce delle modifiche organizzative riguardo le funzioni di gestione dei tributi e delle entrate comunali come stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 in data 21 dicembre 2010;

CONSIDERATO altresì opportuno sostituire i richiami a norme soppresse con i riferimenti legislativi e normative vigenti;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che permette ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, i regolamenti in oggetto sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione fissata da norma statale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 26.03.2011, concernente la proroga al 30 giugno 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

VISTE le disposizioni:

- del D.Lgs. 507/1993 che disciplina l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- del D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- dello Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dalla Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dalla Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti 17 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Vincenzo LIARDO, Franco SAI ed Ercole GIANNUZZI), espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. DI MODIFICARE il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni come segue:

- **All'art. 2, denominato "Ambito territoriale di applicazione"** sono sostituite: alle lettera a) le parole *"dall'art. 5 della L. 142 del 8 giugno 1990"* con le parole *"dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267"*; alla lettera d) sono aggiunte le parole *"nonché dalla Legge 29/07/2010, n. 120"*; alla lettera f) le parole *"dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497"* con le parole *"del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42"*;
- **Al medesimo articolo 2 la lettera g) è soppressa;**
- **All'art. 3 denominato "Gestione del servizio"**, il secondo comma *"2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio comunale secondo quanto previsto all'che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32."* è interamente sostituito con il seguente *"Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97"*;

- **All'art. 9, denominato "Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità"** comma 1 le parole "*14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497*" sono sostituite con le parole "*49 del D.Lgs. 42/2004*";
- **Al medesimo art. 9,** il secondo comma "*2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità*" è soppresso;
- **All'art. 20, denominato "La deliberazione delle tariffe"** comma 1 le parole "*il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio del medesimo anno*" sono sostituite con le parole "*la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal primo gennaio del medesimo anno*";
- **All'art. 26, denominato "Rettifica ed accertamento d'ufficio"** il primo comma "*1. Entro due anni dalla data in cui e' stata - o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.*" è soppresso
- **All'art. 27, denominato "Pagamento dell'imposta e del diritto"** l'art. 5 "*5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione*" è interamente sostituito dal seguente "*5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con la procedura di cui al DPR n. 602/1973 ovvero con quella indicata dal RD n. 639/1910, qualora svolta in proprio dal Comune. Il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo*"
- **All'art. 42 denominato "Diritto - esenzioni",** al comma 2, le parole "*della legge 8 giugno 1990, n. 142*" sono sostituite con le parole "*del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267*";
- **Gli articoli 43 e 44** aventi rispettivamente ad oggetto "**Sanzioni tributarie**" e "**Interessi**" sono interamente soppressi;
- **All'art. 45, denominato "Sanzioni amministrative"** comma 4 le parole "*con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato*" sono sostituite con le parole "*con la procedura di cui al DPR n. 602/1973 ovvero con quella indicata dal RD n. 639/1910, qualora svolta in proprio*";
- **All'art. 48, denominato "Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. 639/1972"** il primo comma "*1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso motivato al contribuente con le modalità*

di cui all'art. 23 del predetto decreto. L'avviso si intende motivato quando contiene i dati della pretesa tributaria e quando consente, in ogni caso, l'esercizio della difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione" è soppresso

2. DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, composto pertanto da tre capi e da 51 articoli, viene allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e reca in carattere neretto tutte le ultime modifiche apportate a seguito dell'adozione di cui al punto 1) del presente dispositivo.

3. DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari apportate hanno efficacia a decorrere dall'1/1/2011.

4. DI PUBBLICARE il Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, integrato con le suddette modifiche, quale allegato al presente atto, nel sito Internet del Comune.

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale - e di pubblicare il relativo dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale.

6. DI INVIARE la presente deliberazione alla ditta concessionaria del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto di cui all'oggetto.

www.Albopretorionline.it

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(CASALI Alessandro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 2 maggio 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 2 maggio 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLÒDI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Luino, lì _____

www.AlboPretorionline.it 021051717